



Studio Notarile Borri

REPERTORIO N. 48984

RACCOLTA N. 21492

"**CONSORZIO MONTANO**"

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

REPUBBLICA ITALIANA

Questo giorno quindici dicembre duemilaventi,
in Langhirano (PR), Piazzetta Caduti del Galilea n. 2
io sottoscritto Dottor **BERNARDO BORRI**, Notaio alla residenza di
Parma ed iscritto presso il Collegio Notarile di Parma,
a richiesta del Signor:

- **RIANI GIORGIO**, nato a Parma (PR) il 27 gennaio 1966 e domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio di cui oltre;
nella sua qualità di Presidente della Commissione Amministratrice del "**CONSORZIO MONTANO**", con sede in Monchio delle Corti (PR), Via Circonvallazione n. 11, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma e Codice Fiscale: 01603510346; numero di iscrizione al R.E.A. di Parma: 165782,
sono intervenuto all'assemblea dei consorziati del predetto consorzio, riunita in questo giorno e luogo, alle ore 18,30, per redigerne il verbale relativo alla trattazione degli argomenti posti all'

ORDINE DEL GIORNO,

che è il seguente:

1) proroga decennale della durata del Consorzio Montano dalla scadenza del 31.12.2020 al 31.12.2030;

2) modifiche statutarie.

Essendo le ore 18 e 45, il predetto Signor Riani Giorgio, della cui identità personale sono certo, assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 16 del vigente statuto sociale e conferma a me Notaio l'incarico di fungere da segretario.

Il Presidente constata e fa constatare:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto mediante comunicazione fatta pervenire in tempo utile a tutti gli aventi diritto;

- che all'assemblea sono presenti o regolarmente rappresentati (anche tramite mezzi di comunicazione a distanza) tutti gli attuali consorziati, e così: Consorzio Miglioramento Alta Val Parma, Consorzio Volontario Val Bratica, Provincia di Parma, Unione Montana Appennino Parma Est, Comune di Corniglio, Comune di Palanzano, Consorzio Volontario Val Cedra, Consorzio Volontario Monte Faggeto e Monte Caio, Parco dei 100 Laghi e Comune di Monchio delle Corti;

- che per l'Organo Amministrativo è presente esso Presidente;

- che l'ente non è dotata di Collegio Sindacale;

- che la presente assemblea deve pertanto ritenersi regolarmente costituita e può quindi validamente deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente passando alla trattazione congiunta dei due punti all'ordine del giorno, illustra agli intervenuti i motivi per cui si rende opportuno procedere alla proroga della durata del consorzio (attualmente prevista al 31 dicembre 2020) nonché ad introdurre ulteriori modifiche allo Statuto, allo scopo essenzialmente di renderlo più funzionale, ricordando in particolare che tali modifiche sono già state oggetto

Registrato a Parma

il 22/12/2020

al N° 20409 Serie 1T

con € 356,00

di discussione in precedenza tra i consorziati, e procede poi a dare un'analitica spiegazione delle modifiche statutarie proposte.....
Dopo breve discussione, l'Assemblea, all'unanimità,.....

DELIBERA.....

- **1)** di prorogare la durata del Consorzio fino al 31 dicembre 2040, con conseguente modifica del terzo comma dell'art. 1 dello Statuto nel seguente modo:.....

"Il consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2040.";

- **2)** di precisare che la sede del Consorzio è nel Comune di Monchio delle Corti (PR), presso il Comune;.....

con conseguente modifica del secondo comma dell'art. 1 del vigente Statuto nel seguente modo:.....

"Il Consorzio ha sede in Monchio delle Corti (PR), presso il Comune.";

- **3)** di eliminare il quarto comma dell'art. 1 del vigente Statuto che prevede l'adesione alla Confederazione Cooperative Italiane tramite l'Unione Provinciale Cooperative di Parma e a Federforeste;.....

- **4)** di eliminare dai punti 7) e 8) dell'art. 2 (Scopi Sociali) del vigente Statuto la frase "qualora ne venga fatta richiesta dai consorziati";.....

- **5)** di meglio precisare il terzo comma dell'art. 2 (Scopi Sociali) del vigente Statuto nel seguente modo:.....

"Il consorzio per il raggiungimento degli scopi, potrà assumere, anche mediante convenzione, ovvero sviluppando accordi e collaborazioni, personale tecnico, amministrativo per la gestione tecnico economica, guardie giurate per la tutela dei territori dei consorziati, dei laghi e dei corsi d'acqua, mano d'opera per l'esecuzione dei lavori di miglioramento.";

- **6)** di sostituire la dicitura "quota" con "contributo" al quarto comma dell'art. 4 (Adesione Soci) del vigente Statuto, con conseguente modifica del predetto comma nel seguente modo:.....

"In particolare i consorziati sono tenuti a corrispondere un contributo di adesione al fondo consortile nonché a rimborsare le spese ordinarie di gestione secondo quanto previsto dal regolamento interno.";

- **7)** di modificare l'ultimo comma dell'art. 9 (Capitale del Consorzio) del vigente Statuto nel seguente modo:.....

"Il capitale e patrimonio dovranno essere utilizzati esclusivamente per il normale svolgimento dell'attività consortile. In caso di scioglimento del consorzio, eventuali utili saranno destinati ad opere di promozione del miglioramento produttivo ed ecologico dei beni silvopastorali sul territorio di competenza degli enti a quella data consorziati; tali beni, salvo decisione dell'Assemblea dei consorziati, saranno individuati dall'ente delegato competente ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 4 settembre 1981 n.30.";

- **8)** di prevedere che l'avviso di convocazione dell'assemblea possa essere inviato mediante qualunque mezzo, anche informatico, che consenta di verificarne l'avvenuta ricezione, e che le adunanze possano essere tenute anche a distanza;.....

con conseguente modifica del sesto comma dell'art. 12 (Assemblea dei consorziati) del vigente Statuto nel seguente modo:.....

"La convocazione dell'assemblea sarà fatta a mezzo di avviso da

comunicarsi, insieme all'ordine del giorno, con avviso scritto ai consorziati almeno 5 giorni prime dell'adunanza, tale avviso potrà essere inviato via fax o mediante posta elettronica certificata o qualunque altro mezzo, anche informatico, che consenta di verificare l'avvenuta ricezione.";

nonché con introduzione del seguente nuovo ultimo comma del medesimo art. 12:

"Le adunanze potranno tenersi anche utilizzando mezzi informatici o telematici che consentano la partecipazione a distanza.";

- **9)** di stabilire che la commissione amministratrice si debba riunire almeno due volte all'anno, e non più quattro come attualmente, e che le adunanze possano essere tenute anche a distanza;

con conseguente modifica del primo comma dell'art. 18 (Modalità di funzionamento della Commissione Amministratrice) nel seguente modo:

"La commissione amministratrice si riunisce almeno due volte all'anno. E' inoltre convocata dal presidente ogni qualvolta questo lo ritenga utile ed opportuno e quando ne sia fatta domanda da almeno due commissari.";

nonché con introduzione del seguente nuovo ultimo comma del medesimo art. 18:

"Le adunanze potranno tenersi anche utilizzando mezzi informatici o telematici che consentano la partecipazione a distanza.";

- **10)** di prevedere in modo espreso la facoltatività della nomina del Collegio Sindacale,

con conseguente modifica degli articoli 11 e 22 nel seguente modo:

"Art. 11 - Organi sociali

Sono organi del consorzio:

a) l'Assemblea dei consorziati;

b) la Commissione amministratrice;

c) il Presidente;

d) il Vice Presidente;

e) il Collegio Sindacale (se nominato).";

"Art. 22 - Il Collegio Sindacale

Il collegio sindacale, se facoltativamente eletto dall'assemblea dei consorziati, a norma dell'art. 12 si compone di tra membri effettivi e di due supplenti, anche fra non soci. I sindaci durano in carico cinque esercizi finanziari e sono sempre rieleggibili. Ad essi spetta il controllo, la verifica, la sorveglianza di tutti gli atti amministrativi e contabili del consorzio. In caso di cessazione di uno dei componenti, l'assemblea nella sua prima riunione provvede all'integrazione del collegio sindacale.

Nel caso siano soci del consorzio enti ed organismi locali (Regione, Provincia, Comunità Montane e Comuni) e proprietà di uso civico, collettivo e comunali, questi designano una dei membri effettivi ed uno dei supplenti.";

- **11)** di inserire il seguente nuovo ultimo comma all'art. 23 (Controversie tra consorziati) del vigente Statuto:

"Si rinvia, per quanto applicabili, alle norme del D.Lgs. 17.1.2003, n. 5.";

- **12)** di prevedere che la Commissione Amministratrice sia composta da un numero variabile di membri da tre a cinque,.....
con conseguente modifica del primo comma dell'art' 17 del vigente statuto nel seguente modo:.....

"La commissione amministratrice è composta da tre a cinque membri eletti dall'assemblea.";.....

- **13)** di approvare integralmente il nuovo testo dello Statuto del Consorzio; Statuto che, composto da 24 articoli, si allega al presente atto sotto la lettera "**A**"......

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene chiusa alle ore 19 e 15.

E richiesto io Notaio ricevo questo atto, che, scritto a macchina con inchiostro regolamentare da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano sulle prime sette pagine dei due fogli di cui consta, viene sottoscritto alle ore 19 e 15 dal comparente e da me Notaio, dopo che dello stesso, ma non dell'allegato Statuto, avendo il comparente dichiarato di rinunciarvi, ho dato lettura al comparente medesimo, che, da me interrogato, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà.

FIRMATI: GIORGIO RIANI - BERNARDO BORRI, NOTAIO.....

ALLEGATO "A" AL N. 48984 DI REP. E AL N. 21492 DI RACC.
CONSORZIO MONTANO
Per la valorizzazione e la gestione del patrimonio ambientale
STATUTO

Art. 1

Ai sensi del R.D. n. 3267 del 30.12.23 art. 155, della legge n. 991 del 27.5.1952; della legge n. 984 del 27.12.1977 art. 10; dai Decreti legislativi n. 227 e 228 del 18.5.2001 della legge regionale n. 30 del 4.9.1981 artt. 8 e 9; del memorandum CEE - com. (85) 792, Com (86) def. del 17.2.1986, paragrafi 165, 172, 181, 182 e 198; del regolamento CE n. 1257/99 è costituito un Consorzio di II° grado, fra i consorzi volontari di proprietari privati, fra proprietà di uso civico, collettivo e comunali e loro consorzi, di demani di enti pubblici (comunità montana, provincia, regione e stato) con la denominazione "Consorzio Montano".

Il Consorzio ha sede in Monchio delle Corti (PR), presso il Comune.

Il consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2040.

Art.2 - Scopi Sociali

In attuazione della politica regionale e nazionale e comunitaria per i settori agricoltura, forestazione, ambiente, turismo e risorse energetiche, il consorzio si prefigge i seguenti scopi sociali:

- 1) la tutela, la valorizzazione, il miglioramento del patrimonio ambientale, forestale, agricolo, agriturismo, turistico del territorio dei consorziati;
- 2) l'aggiornamento, l'assistenza tecnica e contabile, forestale a favore delle aziende agro - silvo - pastorali locali;
- 3) la sorveglianza ambientale nei territori dei consorziati;
- 4) l'elaborazione di piani, programmi e progetti per la tutela dell'ambiente, la difesa idrogeologica, la valorizzazione ed il miglioramento del patrimonio ambientale, forestale, agricolo e turistico dei consorziati e l'eventuale realizzazione delle relative opere qualora ne venga fatta richiesta dai consorziati;
- 5) la promozione di azioni tese alla conoscenza ed allo stimolo dei consorziati, la tutela, la valorizzazione, il miglioramento e gestione del patrimonio ambientale, forestale, agricolo, zootecnico, venatorio, ittico, idrico, turistico, agriturismo, architettonico e storico;
- 6) la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione e la formazione professionale nei settori ambiente, forestazione, agricoltura, agriturismo e risorse energetiche;
- 7) la gestione di riserve ed aziende faunistico venatorie ed ittiche, per i prodotti del sottobosco, di risorse energetiche, di strutture per la valorizzazione dei prodotti e delle risorse locali;
- 8) la lavorazione, trasformazione, tipicizzazione e la commercializzazione dei prodotti e delle risorse agricolo forestali.

Il consorzio per queste finalità si configura come "associazione forestale".

Il consorzio per il raggiungimento degli scopi, potrà assumere, anche mediante convenzione, ovvero sviluppando accordi e collaborazioni, personale tecnico, amministrativo per la gestione tecnico economica, guardie giurate per la tutela dei territori dei consorziati, dei laghi e dei corsi d'acqua, mano d'opera per l'esecuzione dei lavori di miglioramento.

Il consorzio può stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e soggetti privati per l'esecuzione di attività rientranti negli scopi sociali.

Il consorzio potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari ritenute necessarie al conseguimento degli scopi sociali e comunque a questi annesse, beneficiando delle provvidenze messe a disposizione delle leggi vigenti.

Il consorzio potrà inoltre dotarsi delle strutture ed attrezzature necessarie al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 3 - Soci

Il numero dei consorziati è illimitato.

Possono essere soci i consorzi fra proprietari e possessori di terreni agrosilvopastorali, le proprietà di uso civico, collettivo e comunale e loro consorzi, le imprese ed associazioni aventi finalità ed attività connesse con gli scopi sociali di cui all'art. 2, gli enti pubblici aventi finalità ed attività connesse con gli scopi sociali di cui all'art. 2.

Art. 4 - Adesione Soci

I soggetti che desiderano partecipare al consorzio devono presentare domanda scritta alla commissione amministratrice secondo quanto previsto dal regolamento interno.

L'assunzione della qualità di consorziato comporta l'accettazione incondizionata dell'atto costitutivo, del presente statuto, del regolamento interno e delle delibere dell'assemblea dei consorziati.

I soci del consorzio sono tenuti alla rigorosa osservanza del presente statuto, del regolamento interno, delle deliberazioni adottate dagli organi del consorzio per il conseguimento dei fini di cui al precedente art. 2, nonché a favorire gli interessi del consorzio.

In particolare i consorziati sono tenuti a corrispondere un contributo di adesione al fondo consortile nonché a rimborsare le spese ordinarie di gestione secondo quanto previsto dal regolamento interno.

E' fatto espresso divieto ai consorziati di svolgere attività in concorrenza con il consorzio; in particolare, per i lavori in corso di trattativa, è fatto espresso divieto ai consorziati di intrattenere rapporti con la controparte del consorzio.

Art. 5 - Recesso Soci

Ciascun consorziato può liberamente recedere, trascorsi cinque anni dall'inizio del rapporto sociale o dal suo rinnovo. Può recedere altresì il consorziato che non si trovi più in grado di partecipare alla realizzazione degli scopi sociali. Chi desidera recedere è tenuto a presentare domanda alla commissione amministratrice sei mesi prima della scadenza del quinquennio. Diritti e doveri dei consorziati recedenti cesseranno trenta giorni dopo l'approvazione da parte dell'assemblea del bilancio riguardante l'ultimo anno del quinquennio in cui i recedenti stessi erano consorziati.

Art. 6 - Esclusione soci

La commissione amministratrice può proporre all'assemblea l'esclusione del consorziato che:

- a) non abbia più i requisiti necessari al raggiungimento degli scopi sociali,
- b) non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e dei regolamenti interni oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- c) non abbia versato regolarmente i contributi consortili previsti dal regolamento interno;
- d) in qualche modo danneggi moralmente o materialmente il consorzio o fomenti dissidi e disordini fra i consorziati.

Art. 7 - Regolamento interno

L'attività del consorzio verrà disciplinata dal regolamento interno approvato dalla commissione amministratrice.

Art. 8 - Criteri di ripartizione degli oneri

Ogni consorziato è tenuto a versare annualmente un contributo per il funzionamento del consorzio secondo le quote fissate dal regolamento interno.

Art. 9 - Capitale del Consorzio

Il capitale del consorzio è costituito da:

- contributi consortili versati dai soci;
- contributi concessi dallo stato, regione, unione europea, enti pubblici e privati;
- ogni altro bene o attività a qualsiasi titolo pervenuta al consorzio per il conseguimento degli scopi sociali.

Il capitale e patrimonio dovranno essere utilizzati esclusivamente per il normale svolgimento dell'attività consortile. In caso di scioglimento del consorzio, eventuali utili saranno destinati ad opere di promozione del miglioramento produttivo ed ecologico dei beni silvopastorali che, salvo decisione dell'Assemblea dei consorziati, saranno individuati dall'ente delegato competente ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 4 settembre 1981 n.30.

Il capitale e patrimonio dovranno essere utilizzati esclusivamente per il normale svolgimento dell'attività consortile. In caso di scioglimento del consorzio, eventuali utili saranno destinati ad opere di promozione del miglioramento produttivo ed ecologico dei beni silvopastorali sul territorio di competenza degli enti a quella data consorziati; tali beni, salvo decisione dell'Assemblea dei consorziati, saranno individuati dall'ente delegato competente ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 4 settembre 1981 n.30.

Art. 10 - Esercizi sociali e bilancio

L'esercizio consortile va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio la commissione amministratrice provvede alla redazione del bilancio consortile da compilarsi con criteri di oculata prudenza. Gli eventuali utili di gestione devono essere utilizzati per il raggiungimento degli scopi consortili.

Art. 11 - Organi sociali

Sono organi del consorzio:

- a) l'Assemblea dei consorziati;
- b) la Commissione amministratrice;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Collegio Sindacale (se nominato).

Art. 12 - Assemblea dei consorziati

L'assemblea dei consorziati è costituita dai legali rappresentanti o da suo delegato non inadempienti agli obblighi statutari.

L'assemblea provvede all'elezione della commissione amministratrice e facoltativamente all'elezione del collegio sindacale.

L'assemblea dei consorziati è convocata dalla commissione amministratrice almeno una volta all'anno, entro i termini di legge per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea può inoltre essere convocata quante volte la commissione

amministratrice lo ritenga utile al consorzio oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti consorziati che rappresentano almeno un quinto dei voti di tutti i consorziati, oppure dal collegio sindacale (ove nominato).

In questi casi l'assemblea deve essere convocata non oltre trenta giorni dalla richiesta.

La convocazione dell'assemblea sarà fatta a mezzo di avviso da comunicarsi, insieme all'ordine del giorno, con avviso scritto ai consorziati almeno 5 giorni prima dell'adunanza; tale avviso potrà essere inviato via fax o mediante posta elettronica certificata o qualunque altro mezzo, anche informatico, che consenta di verificare l'avvenuta ricezione.

Nell'avviso suddetto potrà essere indicata l'eventuale seconda convocazione.

Le adunanze potranno tenersi anche utilizzando mezzi informatici o telematici che consentano la partecipazione a distanza.

Art. 13 - Funzione dell'Assemblea dei consorziati

Spetta all'assemblea dei consorziati:

- 1) deliberare lo statuto del consorzio, eventuali modifiche e la proroga della sua durata;
- 2) deliberare l'esclusione dei consorziati su proposta della commissione amministratrice;
- 3) approvare il bilancio preventivo e consuntivo entro i termini di legge;
- 4) eleggere i componenti della commissione amministratrice e del collegio sindacale;
- 5) adottare ogni altra deliberazione che le compete a norma delle leggi vigenti e del presente statuto.

Art. 14

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consorziati presenti o rappresentati all'adunanza. Quando si tratti di delibere sullo scioglimento anticipato, sulla proroga della durata, sui cambiamenti e dell'oggetto, nonché sulla modifica di una qualsiasi degli articoli del presente statuto, tanto in prima che in seconda convocazione, occorrerà il voto favorevole di almeno tre quinti (3/5) dei voti di tutti i consorziati.

Le delibere devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal Segretario

Art. 15 - Modalità di voto

Ogni membro dell'assemblea ha diritto ad un voto. Il voto può essere palese o segreto. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un membro la votazione dovrà essere fatta per scrutinio segreto.

Art. 16

L'assemblea è presieduta dal presidente della commissione amministratrice; in sua assenza o impedimento dal vice presidente. La nomina del segretario e degli scrutatori sarà fatta dall'assemblea.

Il segretario può essere anche un non consorziato.

Art. 17 - Commissione Amministratrice

La commissione amministratrice è composta da tre a cinque membri eletti dall'assemblea.

Gli amministratori durano in carica cinque esercizi finanziari e sono rieleggibili.

I componenti della commissione amministratrice eleggono tra loro un presidente ed un vice presidente; nominano anche un segretario che può essere estraneo alla commissione amministratrice.

Art. 18 - Modalità di funzionamento della Commissione Amministratrice

La commissione amministratrice si riunisce almeno due volte all'anno. E' inoltre convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga utile ed opportuno e quando ne sia fatta domanda da almeno due commissari.

La convocazione è fatta con avviso che potrà essere inviato via fax o mediante posta elettronica certificata o qualunque altro mezzo, anche informatico, che consenta di verificare l'avvenuta ricezione, in modo che consiglieri e sindaci (se nominati) ne siano informati almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza.

Le adunanze sono valide quando vi intervengano almeno la maggioranza dei commissari in carica. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza di voti. Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo commissario.

La commissione amministratrice è presieduta dal presidente e in sua assenza o impedimento dal vice presidente. La nomina del segretario e degli scrutatori sarà fatta dalla commissione amministratrice. Il segretario può essere estraneo alla commissione amministratrice.

Le adunanze potranno tenersi anche utilizzando mezzi informatici o telematici che consentano la partecipazione a distanza.

Art. 19 - Funzioni della Commissione Amministratrice

La commissione amministratrice è investita dei più ampi poteri per la gestione del consorzio. Essa può compiere, pertanto, tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione e che comunque rientrino negli scopi sociali, fatta eccezione di quelli che per legge e per statuto sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

In particolare alla commissione amministratrice spetta:

- a) eleggere nel proprio ambito il presidente ed il vice presidente del consorzio, nelle prime due votazioni con il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) ed in quelle successive a maggioranza dei componenti la commissione;
- b) elaborare e proporre all'assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo entro i termini di legge;
- c) approvare l'apposito regolamento interno e le successive modificazioni;
- d) deliberare l'ammissione di nuovi consorziati;
- e) approva i piani di intervento nell'unità territoriale consortile;
- f) eseguire i piani e i programmi di cui sopra, sino al completamento e perfezionamento;
- g) adottare ogni altra delibera che non sia di competenza dell'assemblea e provvedere in genere a tutto ciò che riguarda la gestione amministrativa, tecnica, economica finanziaria e legale del consorzio.

Art. 20 - Il Presidente ed il Vice Presidente del consorzio

La firma e la legale rappresentanza del consorzio spettano al presidente ed in caso di sua assenza o impedimento al vice presidente.

Il presidente dà esecuzione alle delibere dell'assemblea dei consorziati e della commissione amministratrice.

Il presidente ed il vice presidente scadono contemporaneamente alla commissione amministratrice e sono immediatamente rieleggibili.

Art. 21 - Direttore tecnico

La commissione amministratrice può nominare un direttore tecnico.

Art. 22 - Il Collegio Sindacale

Il collegio sindacale, se facoltativamente eletto dall'assemblea dei consorziati, a norma dell'art. 12 si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, anche fra non soci. I sindaci durano in carica cinque esercizi finanziari e sono sempre rieleggibili. Ad essi spetta il controllo, la verifica, la sorveglianza di tutti gli atti amministrativi e contabili del consorzio. In caso di cessazione di uno dei componenti, l'assemblea nella sua prima riunione provvede all'integrazione del collegio sindacale.

Nel caso siano soci del consorzio enti ed organismi locali (Regione, Provincia, Comunità Montane e Comuni) e proprietà di uso civico, collettivo e comunali, questi designano uno dei membri effettivi ed uno dei supplenti.

Art. 23 - Controversie tra consorziati

La risoluzione di eventuali controversie tra consorziati e tra questi e il consorzio, in ordine all'interpretazione dello statuto e delle deliberazioni degli organi consortili, è demandata ad un collegio arbitrale composto di tre membri eletti dal Presidente della Camera di Commercio di Parma.

Si rinvia, per quanto applicabili, alle norme del D.Lgs. 17.1.2003, n. 5.

Art. 24 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni legislative vigenti in materia

FIRMATI: GIORGIO RIANI - BERNARDO BORRI, NOTAIO